

contraria. Io penso che l'onorevole Sineo, il quale conta molti anni di onorato esercizio nella professione del foro, più di una volta gli sarà accaduto di toccare una sentenza meno favorevole, e niuno pertanto gli dirà che abbia patrocinato cause ingiuste o contro coscienza, mentre egli le avrà patrocinate secondo la sua convinzione. Se il tribunale porta un altro giudizio, questo non fa sì che si abbia a tenere per meno onorato nè il tribunale, nè il patrocinante.

Non credo adunque che possa farsi questa censura all'amministrazione: gli agenti demaniali sono solleciti per l'interesse delle finanze, fanno valere quei diritti che loro sembra possano e debbano farsi valere; e se il tribunale risolve la quistione in senso contrario, non c'è argomento di censurare nè le finanze, nè i loro agenti.

Ricostituendo la quistione nel suo vero stato, io ripeto che qui si tratterebbe di dare un giudizio sopra ciò che deve essere devoluto alla cognizione dei tribunali; dunque la Camera non può prendere ingerenza in questo giudizio, ed è quindi il caso per cui debba passarsi all'ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Il deputato Naytana ha facoltà di parlare.

**NAYTANA.** Io credo che sia conveniente, se non è molto regolare, che questa petizione, come ha conchiuso la Commissione, si rimandasse al Ministero delle finanze, se non altro, onde verificare se vi siano motivi plausibili per sostenere questa seconda lite; giacchè, da quanto ho udito, la prima e principale lite, mi pare, si è intentata onde mantenere il comune nel possesso degli ademprivi, e il demanio non ha disconosciuto in parte questo diritto, ma in parte lo ha contestato restringendolo ad una porzione limitata, e su di ciò si agitò altra controversia. Il Ministero conoscerebbe se a buon diritto oppure per solo eccesso di zelo siansi indotti gli agenti demaniali a sostenere questa seconda lite.

In ordine poi alle pretese che sogliono elevare gli agenti demaniali ed impegnare facilmente il Governo in liti, io potrei addurre molti esempi dai quali si scorgerebbe che gli impiegati demaniali hanno ecceduto di zelo.

Citerò tre soli fatti occorsi nella provincia d'Oristano: uno è del 1852, in cui una guardia forestale, che non era nè ispettore nè sotto-ispettore, si presentò al sindaco di Oristano invitandolo a sottoscrivere un biglietto onde, come egli diceva, agevolare ai comunisti il taglio della legna nella montagna di Arci in cui esercitavano tutti i diritti di ademprivio.

Il sindaco bonariamente o con poca attenzione sottoscrisse questo biglietto: ebbene, quel biglietto era un manifesto col quale si interdiceva chiunque del comune di Oristano di recarsi a legnare in quella montagna senza permesso di essa guardia e non altrimenti che pagando prima i diritti da fissarsi. Il sindaco rimase sorpreso di questo manifesto; egli, essendone stato redarguito dal Consiglio comunale, disse che lo sottoscrisse all'impensata; fu pertanto necessaria una lite, si esaminarono sommariamente testimoni, e la comunità

fu mantenuta nel suo possesso con condanna del demanio nelle spese.

Altri due esempi dell'abuso che si è fatto della abolizione del pascolo comune colla legge dell'aprile 1851. Questa legge stabiliva che si abolivano i pascoli nei terreni di proprietà dei privati. Ebbene, gli agenti forestali hanno fatto abuso di questa legge ed hanno proibito agli abitanti di Abbasanta di esercitare tutti i dritti di ademprivio che avevano su quelle montagne, confermati ancora con una sentenza resa esecutiva del magistrato della reale udienza dell'anno 1833, salvo errore; successivamente poi hanno promesso a quegli abitanti, indicando i loro nomi e dichiarando il numero e qualità del bestiame da portarsi in apposita nota, che verrebbe il bestiame di ciascuno dei riferenti, indicato nella nota, ammesso al pascolo in quella montagna.

Questa nota in capo a pochi mesi si convertì in un atto di sottomissione, per il quale i proprietari e pastori che porterebbero bestiame al pascolo nella montagna si obbligavano a pagare una capitazione, ossia una certa somma per ogni capo di bestiame, quasiché quella montagna fosse una vera montagna demaniale, cioè d'intiera proprietà e disponibilità del demanio.

Gli abitanti di Abbasanta, sorpresi al principio, non vollero dopo qualche anno continuare nel pagamento loro imposto, e quindi promossero lite per essere liberati dalla ingiusta capitazione loro imposta, e per venir mantenuti nell'esercizio dei diritti d'ademprivio. La lite si sostenne calorosamente, non ostante che l'avvocato demaniale di Oristano avvisasse che egli non credeva conveniente di proseguirla. Ma essa fu sostenuta insino a sentenza, il di cui esito fu la conservazione del comune di Abbasanta nell'esercizio dei diritti in cui era stato molestato, e la condanna del demanio a restituire le somme indebitamente esatte, colle spese.

Lo stesso si è fatto qualche anno dopo per una montagna di un altro paese vicino, cioè di Narghiddo, e la decisione fu la stessa colla condanna pure del demanio nelle spese. È dunque necessario che il ministro delle finanze vegli su questi impiegati, lo zelo eccessivo dei quali ha già degenerato in oppressione dei cittadini ed in danno dell'amministrazione, e nel caso in discorso veda se sia possibile di evitare l'ulteriore proseguimento della lite.

**BATTAZZI, ministro dell'interno.** Io protesto contro quanto disse l'onorevole Naytana.

Egli venne a narrare di varie liti ed addurre vari fatti che dice essere avvenuti. Ma, se egli desiderava di avere dal Ministero una risposta categorica, bisognava che lo avesse avvertito affinché potesse porsi in grado di accertare questi fatti onde rispondere in modo preciso; altrimenti chiunque venga a dire la cosa è avvenuta in questo modo o nell'altro, senza che il ministro ne sia informato, avrà sempre ragione, mentre è impossibile che il ministro possa dare senza informazioni preliminari alcuna risposta.

Protesto quindi che non si possono ritenere come esatte tutte le circostanze che vennero allegate dall'ono-